

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE, TEMPORANEE E AMOVIBILI, ANNESSE AGLI ESERCIZI' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE O ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI (GELATERIE, PIZZERIE, GASTRONOMIE, PANIFICI E SIMILI)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

DEROGHE VALIDE PER LE AUTORIZZAZIONI CON VALIDITA' DAL 01.05.2020 AL 31.10.2020, PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO, COSI' DEFINITE AI SENSI DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento l'amministrazione comunale intende disciplinare la collocazione su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili annesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e alle attività artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie, gastronomie, panifici e simili) su tutto il territorio comunale. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli interventi su aree del demanio marittimo e regionale.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI STRUTTURA PRECARIA, TEMPORANEA E AMOVIBILE

Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture PRECARIE E AMOVIBILI quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, senza fondamenta, come verande e loggiati, gazebi, pergolati e similari.

Ai fini del presente regolamento le strutture *TEMPORANEE* si distinguono in:

STAGIONALI: qualora sia richiesta un'installazione della durata complessiva non superiore a sei mesi a far data, dal giorno di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.

TEMPORANEE NON STAGIONALI: qualora sia richiesta un'installazione per un periodo superiore a 6 mesi fino ad un periodo non superiore a cinque anni a far data, dal giorno di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.

ART. 3 - ASPETTI NORMATIVI

Le strutture precarie, temporanee e amovibili, sono soggette ~~alla presentazione allo SUAP della dichiarazione autocertificativa, secondo le modalità previste per gli interventi edilizi~~ **a procedimento amministrativo ordinario (Conferenza di servizi) ai sensi dell'art.37 della L.R.24/2016, in quanto comportano valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione in relazione alla concessione del suolo pubblico; dal punto di vista esclusivamente edilizio gli interventi sono da trattare come quelli soggetti a SCIA ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.J della L.R.11/2017.**

La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

L'installazione di queste strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine l'unità immobiliare principale dovrà essere alla data della richiesta della struttura precaria già conforme al Regolamento Edilizio Comunale in merito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per le nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di occupazioni esistenti, richieste per il solo posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni con validità dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 2 del D.L. 34/2020, in deroga ai commi precedenti, le imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 possono fare domanda in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale (mediante PEC da inviare a protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it), con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Inoltre ai sensi del comma 3 dello stesso D.L. 34/2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione alimenti e bevande, non è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza, esclusivamente per le autorizzazioni richieste con validità dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, dalle imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

Le installazioni di cui all'art. 2 sono consentite in aree pubbliche, o private ad uso pubblico, a servizio delle attività seguenti:

- *Commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;*
- *Artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie, gastronomie, panifici e simili) per consentire il "consumo sul posto" con esclusione del servizio assistito di somministrazione.*

L'installazione, incluso centro storico, è consentita su suolo pubblico purché questo non sia sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo, salvo deroghe stabilite secondo le modalità che seguono.

Il manufatto dovrà essere posizionato sopra il marciapiede sul lato posto davanti al locale del pubblico esercizio.

Eventuali deroghe al posizionamento del manufatto sul marciapiede, cioè su sede stradale anche destinata a parcheggio e verde pubblico d'arredo, possono essere autorizzate dall'ufficio competente al rilascio della concessione del suolo pubblico, in capo al Settore Ambiente, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici (sicurezza, viabilità e traffico, cura e manutenzione del verde pubblico e dei competenti servizi Asl).

Non è comunque consentito:

- *Il posizionamento di strutture o parti di esse se per raggiungerle dall'ingresso dell'esercizio cui sono annesse è necessario l'attraversamento di strade ad alta densità di traffico di veicoli ai sensi del Codice della Strada, o limitrofe agli incroci.*
- *Il posizionamento di strutture o parti di esse su sede stradale (carreggiata o aree destinata a stalli di sosta) se non dopo parere positivo dei Servizi interessati. In ogni caso non è consentito posizionare strutture o parti di esse su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici.*

Fermo restando le altre limitazioni e divieti stabiliti dal Codice della strada, è consentito posizionare strutture o parti di esse su strade classificate pedonali o rese temporaneamente pedonali, a condizione che sia garantito il passaggio pedonale nonché il transito e la manovra dei mezzi di soccorso. Il rispetto di tali condizioni è dimostrato dal richiedente negli appositi elaborati grafici allegati alla domanda di concessione.

Le installazioni non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, ed in particolare dell'art.20, per cui l'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della sua larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una scia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap.

Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) e debbono essere posizionate in modo da non limitarne il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione.

Le strutture precarie, temporanee e amovibili installate nell'area di pertinenza di edifici localizzati su aree vincolate, dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto.

Nel caso di occupazioni su aree del verde pubblico d'arredo, concesse in deroga alle prescrizioni generali, la detta deroga dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- L'area richiesta deve trovarsi a ridosso del pubblico esercizio o separata da esso da non più di 30 metri, sempre che non si determinino contrasti o violazioni con quanto dettato dal Codice della Strada; **esclusivamente per le autorizzazioni richieste dalle imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, con validità dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 tale distanza può essere elevata a 50 metri.**
- Non vi devono essere alternative alla concessione di suolo pubblico antistante all'attività, oltre a quella richiesta (es. su marciapiede o parcheggio);
- L'occupazione non deve pregiudicare l'eventuale uso dello spazio restante da parte dei cittadini, non deve creare intralcio o costituire barriera architettonica;
- L'occupazione deve avvenire con strutture facilmente rimovibili che non compromettano lo stato della vegetazione presente, incluse le sistemazioni a prato;
- Le reti tecnologiche esistenti, in particolare quelle di irrigazione e di illuminazione, non devono essere danneggiate o rese inutilizzabili dall'occupazione dell'area;
- Il soggetto concessionario dovrà impegnarsi previ accordi con i competenti Uffici dell'Amministrazione, a tenere pulita a propria cura e spese l'area verde entro cui si trova la porzione concessa. Nel caso l'occupazione dovesse interferire con la manutenzione e la gestione degli impianti di irrigazione e/o di illuminazione, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno a totale carico del concessionario.
- Dovrà essere costituita idonea garanzia che copra l'Amministrazione dai danni che dovessero derivare dall'uso improprio o dalla necessità di ripristinare lo stato iniziale dell'area, dopo il termine del periodo di concessione.

Nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l'occupazione può essere concessa previo nullaosta dei titolari dell'esercizio e/o dei condomini interessati. Dovrà in ogni caso essere garantita una distanza di almeno mt. 1,50 in corrispondenza dell'ingresso del condominio e delle attività sopra indicate.

Non è consentito rilasciare dette concessioni di suolo pubblico non antistanti il locale, alle attività che operano nelle seguenti vie cittadine ad alta densità di traffico:

Viale Europa (ex S.S. 554)

Viale Golfo di Quartu

Via Leonardo Da Vinci

Viale Marco Polo

Via Pitz'e Serra

Via Italia

Via Fiume

Via Marconi

Viale Colombo

Via San benedetto

Via Cagliari

Via Brigata Sassari

Via Della Musica

Via S'Arruloni

Via Beethoven

Via Salieri

Via Giotto

Via Siena

ART. 5 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

I manufatti precari, temporanei e amovibili oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una superficie coperta su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, pari alla concessione amministrativa di riferimento fino ad un max di mq. 100 e comunque non superiore alla superficie dell'esercizio esistente.

Nel caso di utilizzo per una singola struttura di più aree insistenti su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, si potrà ammettere il cumulo per una superficie max di mq. 100 e comunque non superiore alla superficie dell'esercizio esistente.

Esclusivamente per le autorizzazioni richieste dalle imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, con validità dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, per il solo posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni, in deroga ai commi precedenti, i limiti dimensionali massimi possono essere raddoppiati, ovvero potrà essere concessa una superficie "max di mq. 200 e comunque non superiore al doppio della superficie dell'esercizio esistente".

Gli Interventi sulla parte dell'immobile, utilizzato al fine di consentire la realizzazione dei manufatti precari, volti a ridurre la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura precaria stessa.

L'occupazione del suolo pubblico sarà autorizzata entro le proiezioni dei fronti dell'esercizio pubblico o attività artigianale alimentare al cui servizio deve essere posta la struttura.

Le strutture dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

VERANDE E GAZEBO

Dovranno possedere una altezza della struttura ricompresa tra un minimo di mt. 2.60 (intradosso linea di gronda) ad un minimo di mt 3.20 (intradosso linea di colmo) riferite entrambi alla quota marciapiede, l'altezza media utile interna dovrà essere non inferiore a mt. 2.70. L'altezza massima non dovrà superare mt 4,00. Inoltre le strutture dovranno rispettare la distanza di 0,50 metri dal limite del marciapiede.

TENDE PARASOLE SCORREVOLI PER OMBREGGIO

E' escluso il posizionamento di tende su marciapiedi di larghezza inferiore ai mt 2,00. Su marciapiedi di larghezza compresa tra i mt 2,00 e mt 4,00 dovranno posizionarsi coperture a tenda di profondità non maggiore di mt. 2,00 secondo lo schema 3A. Su marciapiedi di larghezza maggiore a mt 4,00 le tende dovranno avere profondità non superiore ai metri 4,00, secondo gli schemi 3B e 3C. In ogni caso dovrà essere garantita una fascia di 0,50 mt dal limite del marciapiede e un'altezza minima di 2,30 mt.

OMBRELLONI CON ANNESSI TAVOLINI

Dovranno possedere una altezza della struttura ricompresa tra un minimo di mt. 2,30 (intradosso linea di gronda) ad un massimo di mt 3,30 (intradosso linea di colmo) riferite entrambi alla quota marciapiede. L'ingombro massimo ammissibile per ombrellone è di mt 4,00 x 4,00.

ART. 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

VERANDE:

Da realizzarsi con copertura a doppia falda con struttura centrale (schema 1 a), con copertura a doppia falda con montanti perimetrali o tiranti resi chiaramente visibili (schema 1b), Dovranno realizzarsi con struttura esile ed essenziale che potrà essere in legno colore naturale o in ferro/ghisa/acciaio zincato/ alluminio anodizzato preverniciato, colore

grigio o nero, composta da due o quattro montanti verticali, con o senza tiranti di copertura. La copertura deve essere in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata, preferibilmente riconducibile al color ecrù, escluso il colore bianco, pannelli in lastre di plexiglas, polycarbonato trasparente, vetro infrangibile o legno. La tamponatura perimetrale dovrà essere completamente trasparente e facilmente amovibile. Sarà possibile utilizzare sino all'altezza massima di cm 100 pannellature opache realizzate con lo stesso tipo di materiale della struttura portante o mediante acidatura o satinatura del pannello trasparente.

GAZEBO:

Da realizzarsi singoli o affiancati con pianta quadrata, rettangolare, esagonale o ottagonale. Schema 2).

Dovranno realizzarsi con struttura esile ed essenziale che potrà essere in legno colore naturale o in ferro/ghisa/acciaio zincato/ alluminio anodizzato preverniciato, colore grigio o nero, composta da quattro o più montanti verticali a seconda dello schema utilizzato, con o senza tiranti di copertura. La copertura può essere in legno naturale o in tessuto preferibilmente riconducibile al color ecrù, escluso il colore bianco. Le tamponature perimetrali, se previste, dovranno essere completamente trasparenti e facilmente amovibili. Sarà possibile utilizzare sino all'altezza massima di cm 100 pannellature opache realizzate mediante acidatura o satinatura del pannello trasparente. Per verande e gazebo, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa tecnica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di autonomia funzionale e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane nonché la loro canalizzazione e deflusso.

Le tamponature dovranno essere fissate al suolo solo mediante profili amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

La quota di imposta del piano di calpestio non potrà superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare mt. 3.80, misurate all'intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media utile interna di mt. 2.70.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta.

TENDE:

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente ancorati alla facciata, con (schema 3B) o senza (schema 3A e 3C) appoggio a terra, a condizione che gli appoggi non interferiscano con l'utilizzo dell'area a parcheggio in base al progetto di costruzione dell'immobile, e non creino ostacoli in alcun modo il transito pedonale.

Devono essere collocate rispettando sempre la simmetria delle aperture e/o delle cornici esistenti sulla facciata. Il punto di ancoraggio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e delle eventuali cornici, perseguendo inoltre, nell'ambito di una pluralità di esercizi, una soluzione unitaria.

OMBRELLONI:

Possono essere posizionati singolarmente, con sostegno centrale o laterale, con una, due o quattro capote. La struttura potrà essere realizzata: in legno, in acciaio zincato e verniciato e/o in acciaio inox. Le capote degli ombrelloni si potranno realizzare in legno e/o alluminio, corredate di tessuti acrilici e/o PVC sia nelle tipologie con valvola rialzata che quelle multivalvola.

Le installazioni potranno essere realizzate anche in più colori, permettendo agli esercenti di evidenziare i loghi aziendali e dare una continuità e visibilità all'attività, purché l'insieme dell'installazione si includa armonicamente nell'ambiente

circostante e non si producano effetti stridenti e/o dissonanti con il contesto ospitante. Le scelte cromatiche dovranno comunque essere dichiarate nella documentazione a corredo della richiesta di concessione, ed evidenziate negli allegati tecnici in quanto oggetto di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni.

Non potranno essere utilizzate corde, tiranti per fissare le capote al suolo o ad altri punti di ancoraggio, pareti, fioriere, panchine, etc. In generale, l'installazione precaria e amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico, deve osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

ART. 7 – PROCEDURA

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.3, la Dichiarazione Autocertificativa Unica per l'installazione dei manufatti, a firma dell'interessato e del tecnico abilitato, deve essere presentata allo SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e per l'Edilizia) completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici e enti competenti.

2. Nel caso in cui i manufatti precari di cui all'art. 2 debbano essere installati su aree pubbliche la Dichiarazione Autocertificativa, di cui al comma 1, potrà essere presentata ~~solo successivamente al rilascio dell'atto di concessione del suolo pubblico.~~

~~Il dirigente del settore competente, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della concessione del suolo pubblico, provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.~~

- con procedura ad immediato avvio nel caso l'istante sia in possesso dell'atto di concessione del suolo pubblico a seguito di richiesta presso il settore competente il quale, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della concessione del suolo pubblico, provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- con procedura di conferenza di servizi nella quale viene richiesta anche la concessione del suolo pubblico e in sede di conferenza il settore competente provvede ad esprimere parere compiuto.

3. Per le strutture precarie è richiesto l'estratto di PUC (Piano Urbanistico Comunale), planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000, rappresentazione grafica del manufatto come previsto da REC (Regolamento Edilizio Comunale) e dalle norme specifiche di Piano Particolareggiato, relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, documentazione fotografica dei luoghi, l'elaborato sul rispetto della legge 13/1989, planimetria in scala 1:200 dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4 del presente regolamento, certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica.

Deve, inoltre, essere presentata una simulazione fotografica dell'intervento.

4. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto urbanistico circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
5. Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

ART. 8 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, all'uopo deve essere presentata una dichiarazione specifica dal progettista.

In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico.

Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a metri 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

ART. 9 - TEMPORALITA'

Il termine di validità del titolo abilitativo per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio o attività artigianali alimentari, siano esse su suolo pubblico o privato ad uso pubblico potranno avere su richiesta dell'interessato la seguente durata:

- Struttura stagionale, qualora sia richiesta un'installazione della durata complessiva non superiore a sei mesi a far data, dal giorno di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo;
- Struttura temporanea non stagionale qualora sia richiesta un'installazione per un periodo superiore a 6 mesi fino ad un periodo non superiore a cinque anni a far data, nel caso di area pubblica, dal giorno di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.

Il titolo abilitativo è collegato alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività tale titolo decade e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

Per le nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di occupazioni esistenti, richieste dalle imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, con validità dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 si applicano le deroghe contenute nell'art. 181, comma 4, del D.L. 34/2020.

ART. 10 - ONEROSITA'

La concessione del suolo pubblico per l'installazione delle strutture temporanee, stagionali e non, realizzate su suolo pubblico o privato a uso pubblico, è subordinata al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per le nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di occupazioni esistenti, richieste dalle imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, con validità dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 181, comma 2 del D.L. 34/2020, l'occupazione del suolo pubblico è esonerata dal pagamento Tosap e Cosap.

ART. 11 – OBBLIGHI

E' cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni degli uffici competenti, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto. Spetta inoltre, al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto

eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico– sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio. (in caso contrario e a seguito di invito rimasto inatteso si procederà alla sospensione della concessione)

Tutti gli elementi costitutivi dovranno essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non previamente autorizzati e tali da snaturare l'inserimento della struttura nel contesto urbano (in caso contrario e a seguito di invito rimasto inatteso si procederà alla sospensione della concessione).

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare del permesso.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del Comune.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

ART. 12 – GARANZIE

Prima del rilascio della concessione, dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione. Dovrà essere presentata polizza fidejussoria pari al doppio del canone annuale dovuto a garanzia degli obblighi a carico del concessionario, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune.

Le fideiussioni saranno ritenute efficaci solo se conterranno espressamente la clausola che resteranno valide fino alla comunicazione di svincolo della stessa. Dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Le firme dei funzionari rappresentanti della banca o della società di assicurazione, dovranno essere autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'autorizzazione, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la procedura per l'incameramento della fidejussione.

Non è richiesta la garanzia per le nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di occupazioni esistenti, richieste dalle imprese di pubblico esercizio, così definite ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, con validità dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, per le quali si applicano le deroghe contenute nell'art. 181, comma 2 del D.L. 34/2020.

ART. 13 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500, fatto salvo la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio della L.R n°23/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Il titolo abilitativo alla struttura è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

ART. 14 - OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE

Per garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio, nonché il rispetto del presente regolamento, copie di tutti gli atti rilasciati per la realizzazione delle strutture temporanee sono trasmesse, a cura dello SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e per l'Edilizia), al servizio di vigilanza edilizia presso il settore Edilizia Privata.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA ADEGUAMENTO MANUFATTI PRECARI ESISTENTI

I manufatti esistenti, realizzati sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria nonché in caso di nuova concessione.

Il presente regolamento sostituisce e abroga il regolamento approvato in data 30/05/2017 con deliberazione di C. C. 26/2017.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.